

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa
Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA
Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 – fax 030.2537695
C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578
Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1
web: www.bccbrescia.it mail: info@creditocooperativodibrescia.it
PEC: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di Credito documentario (denominata anche Lettera di Credito – in sigla "L/C"), consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare da Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. L'impegno proprio della Banca emittente solleva il venditore dal rischio di insolvenza del compratore o dal rischio paese.

La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit – in sigla "SBLC") è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti documentari e Lettere di credito Stand-by, sono ambedue disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 del 2007. L' esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.

Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU) - che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono - comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito www.cciitalia.org, web: www.cciitalia.org, email: icc@cciitalia.org).

Principali rischi (generici e specifici)

- Poiché il Credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – e poiché la condizione per erogare o meno il pagamento è legata alla sola valutazione della corrispondenza formale dei documenti presentati a quelli richiesti e non alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto spedito – il compratore sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere il pagamento dalla Banca emittente per difetti rilevati nella documentazione presentata, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali. Naturalmente l'eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante.
- Analogamente l'Ordinante ed il Beneficiario di una Lettera di credito Stand-by sopportano il rischio di dover pagare, il primo, o di non essere pagato, il secondo, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento.
- Le operazioni denominate in una moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento dell'utilizzo del Credito

documentario o della Lettera di credito Stand-by e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Spese e comm.ni su Lettere di Credito e Lettere di Credito Stand-by (Import)

Spese di emissione	€ 25,82
Commissione di emissione	0,06% Minimo: € 25,82 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE

La commissione di emissione è calcolata su base mensile parametrata al valore del credito ed al tempo intercorrente tra la data di emissione del credito e la data della sua scadenza originaria o prorogata. Per la frazione di mese si calcola il mese intero. La Banca si riserva la facoltà piena di emettere il credito richiesto sulla base di valutazioni insindacabili relative alla rischiosità dell'impegno sotto qualunque profilo.

Spese per modifiche	€ 25,82
---------------------	---------

Le proposte di modifica avanzate dal cliente riguardanti variazioni d'importo e/o di scadenza dei crediti comportano una rivalutazione dei rischi connessi da parte della Banca emittente che potrebbe dar luogo ad una non accettazione delle modifiche stesse. In caso di accettazione la Banca opera il dovuto conguaglio della commissione di emissione.

Commissione per proroga scadenza o aumento importo (calcolata in percentuale per mese o frazione)	0,06% Minimo: € 25,82 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
Spese utilizzo	€ 25,82
Commissione di utilizzo (calcolata in percentuale)	0,25% Minimo: € 25,82
Commissione di accettazione pagamento differito (calcolata in percentuale per mese o frazione)	0,06% Minimo: € 25,82 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
Commissione per mancato utilizzo (calcolata in percentuale)	0,08% Minimo: € 25,82
Regolamento	commissioni e spese previste per il bonifico estero

Spese e comm.ni su Lettere di Credito e Lettere di Credito Stand-by (Export)

Spese di notifica	€ 25,82
Commissione annuale di conferma, calcolata in percentuale	minimo euro 100,00

Le commissioni di conferma sono concordate tra Banca e Cliente e percepite all'atto dell'emissione della conferma. Sono calcolate sull'importo del credito e sul periodo di tempo intercorrente dalla data di emissione della conferma sino alla data di scadenza originaria o prorogata del credito. Le commissioni sono definite singolarmente per ciascuna operazione in relazione alla rischiosità dell'emittente (di norma una Banca estera), del paese di stabilimento della stessa e della durata dell'obbligazione assunta. La commissione è calcolata per ogni trimestre intero anche in caso di frazioni di trimestre. La Banca si riserva la piena facoltà di emettere il proprio impegno di conferma, su richiesta della Banca estera emittente il credito e/o del Cliente, in base ad autonoma valutazione di tutti gli elementi che ne definiscono il rischio. L'importo della commissione da percepire per la conferma da emettere è, di norma, comunicato nell'avviso di notifica del credito. Tale commissione è calcolata sull'importo del credito e, nel caso di credito o Stand-by emessi con la clausola "circa", essa viene calcolata sull'importo del credito maggiorato del 10%.

Spese per modifiche	€ 25,82
---------------------	---------

Le modifiche riguardanti variazioni di importo e/o di scadenza dei crediti confermati comportano una rivalutazione dei rischi connessi da parte della Banca che potrebbe dar luogo ad una non accettazione delle modifiche stesse da parte della Banca. In caso di accettazione la Banca opera il dovuto conguaglio della commissione di conferma.

Spese utilizzo	€ 25,82
Commissione di utilizzo (calcolata in percentuale)	0,25% Minimo: € 25,82
Spese per solleciti, richieste d'esito, comunicazioni diverse	euro 25,82 cadauna

Spese per documenti ritornati insoluti o richiamati	Recupero spese reclamate da altri Istituti
Regolamento	commissioni e spese previste per il bonifico estero + spese postali (DHL)

ALTRO (condizioni comuni alle Lettere di Credito e Lettere di Credito Stand-by (Import - Export))

Tasso di cambio	cambio "durante" del giorno di esecuzione dell'operazione, pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla BCE nel giorno di esecuzione dell'operazione, con uno scarto in + o in - fino ad un massimo del 1,5%
Commissione di remunerazione degli affidamenti (ex art. 117-bis del TUB) - solo se in promiscuità con altre linee di credito estero	max. 0,50% ogni trimestre

E' calcolata, solo se in promiscuità con altre linee di credito estero moltiplicando l'aliquota indicata nel presente documento per il fido medio del periodo, così ottenuto: importo fidi x gg presenza fido/gg periodo liquidazione

Spese per girata su polizza di carico	euro 25,82
Spese per liberatoria di merce ricevuta per via aerea/stradale	euro 25,82
Spese per invio messaggi non standard	euro 25,82
Spese per eventuali variazioni garanzie su rapporti affidati	euro 25,82
Tasse, imposte e bolli	come previsto dalla normativa vigente
Spese invio documenti di sintesi per variazione condizioni	€ 0,00
Spese invio documenti di sintesi obbligatori	In forma cartacea: € 0,70 Casellario interno alla Banca: € 0,70 In forma elettronica: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, a condizione che – nel caso di finanziamenti – il cliente rimborsi anticipatamente quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa

Ufficio Reclami

via Brescia, n.118 – 25075 – Nave – BS

Fax: 030.2537695

e-mail: ufficioreclami@bccbrescia.it

pec: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)
Banca avisante	E' la banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente
Ordinante	E' il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito
Giorno lavorativo bancario	Giorno nel quale una banca è normalmente aperta nel luogo in cui deve essere eseguita un'attività soggetta alle NUU
Beneficiario	E' il soggetto a favore del quale viene emesso il credito
Presentazione conforme	Ovvero presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle NUU ed alla prassi bancaria internazionale uniforme
Conferma	Impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme
Banca confermante	E' la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente
Credito	Qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme
Onorare	Significa: pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per il pagamento differito; accettare una tratta ("draft") spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione
Banca emittente	E' la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto
Negoziazione	E' l'acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate su una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata
Banca designata	E' la banca presso cui il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi banca
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei

	<p>commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Standby Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</p>
--	--